



Dal Ministro Maroni il *Premio Speciale* a SIDA... ... e le nuove modifiche al C.d.S.

ESAMI IN SEDE

Rimandato l'avvio degli esami in sede. Cerchiamo di spiegarne le ragioni e chiediamoci se qualcuno non ha voluto remare contro.

NOVITÀ SIDA

Le novità dell'autunno in casa SIDA

- **Manuale A e B con le risposte vere**
- **Consulente ADR**

ATTUALITA'

tutte le
novità del

Codice della Strada

A luglio è stato varato il pacchetto sicurezza con molti provvedimenti che riguardano da vicino il Codice della Strada. La nostra redazione ha provveduto ad un esame accurato e specifico delle modifiche strettamente pertinenti al settore autoscuola.

Scheda di trasporto

Il settore dell'autotrasporto merci è sempre in fermento: una recente novità di legge ha reso obbligatorio a bordo del veicolo la scheda di trasporto, un documento molto importante per le verifiche legate al viaggio e alle modalità di carico.

Punti del "Patentino"

Non sempre possono essere decurtati
Ecco perchè...

Direttore Responsabile

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Stampa

Nastro&Nastro srl
Germignaga (VA)

Editore

AutoSoft Multimedia Srl

Progetto grafico

Matteo Cassarino

Trimestrale

Pubblicazione Registrata presso il
Tribunale di Varese n. 827 del 22/3/2002.

Redazione

Via Verdi, 87 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550 Fax 0332/530305

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Sara Carlotti
s.carlotti@patente.it

Si ringrazia:
Valerio Platia, insegnante di autoscuola

Posta dei Lettori

domande&risposte



A che punto si è con le aule informatizzate? Quando si può partire con gli esami in sede?

Autoscuola di Milano, Lettera firmata

Risposta a cura di Daniele Filippi
Amministratore Delegato
AutoSoft Multimedia Srl

In merito alle aule informatizzate delle sedi esterne alla Motorizzazione, cioè presso le autoscuole, a seguito delle informazioni raccolte e dell'esperienza fatta da me e dai miei collaboratori, mi sento di assicurare che l'impegno da parte dell'Amministrazione c'è stato, così come la serietà e la determinazione nel voler iniziare il processo. Più volte io, i miei colleghi e collaboratori abbiamo avuto occasione di contattare i protagonisti dell'evento: da chi ha installato e attivato fisicamente la prima, e oggi ancora unica, autoscuola operativa (autoscuola dell'isola d'Elba), al responsabile tecnico/amministrativo del Ministero, al Direttore Generale Arch. Maurizio Vitelli. Costoro non solo erano convinti della bontà del progetto, ma anche alquanto determinati nel voler attivare in maniera celere tutto il sistema. Tuttavia, si sa, non tutti i progetti, specie se fortemente innovativi, incontrano la soddisfazione dell'intera platea. Fatto sta che noi stessi di SIDA siamo stati testimoni di eventi in forte contrasto con la suddetta attivazione e abbiamo sentito più voci negative, sia da parte di raggruppamenti di autoscuole e consorzi, sia da parte di alcuni rappresentanti di categoria.

In merito, noi stessi siamo stati testimoni diretti di una forte contestazione, rivolta personalmente al Direttore Generale, con le motivazioni più fantasiose: dall'impossibilità dell'operazione al "gravoso" impegno finanziario, convinzione quest'ultima pretestuosa, oltre che inflazionata, ma condivisa da tanti. All'epoca dell'inizio del fenomeno "aule informatizzate", io e i miei collaboratori eravamo convinti della bontà del processo e del fatto che potesse rilevarsi utile nel valorizzare la missione delle autoscuole. Per questo ci siamo dati veramente da fare: abbiamo collaborato direttamente con i tecnici del Ministero per conoscere a fondo il loro intendimento ed essere preparati nel modo migliore.


Abbiamo quindi preparato progetti di aule con diverse configurazioni, sottoponendoli a chi di dovere; abbiamo rispettato la volontà di alcuni clienti di procedere subito con l'allestimento di alcune aule e così via.

A quanto pare, però, tutto questo si è poi rivelato inutile. Le contestazioni e il malcontento di alcuni hanno, al momento, avuto la meglio. Il Direttore Generale ha preso adesso un'altra direzione, probabilmente la più corretta e opportuna, viste le grosse difficoltà emerse sul territorio. Il processo non si ferma, l'e-government (si veda il numero precedente di questo giornalino) è un processo che non si può arrestare e pertanto... per il momento, tutti a casa a fare gli esami! ...ma a casa del Ministero, cioè nelle sedi periferiche della MCTC. È evidente che anche questa è una scelta discutibile, ma contro chi si dovrebbe puntare il dito? Forse contro qualcuno dei nostri colleghi! Non certo contro i responsabili dell'Amministrazione.



Comunque ritengo significativo evidenziare che si tratta solo di un rinvio a data da destinarsi. Dipenderà anche dalle associazioni chiamate in causa; infatti il Ministero, nella lettera di risposta alla nostra richiesta di omologazione delle aule informatizzate, a suo tempo presentata, in un passo dice: "...peraltro si fa presente che è intendimento dell'Amministrazione acquisire, da parte delle associazioni di categoria delle autoscuole, le opportune osservazioni in merito, anche ai fini di tenere in conto delle esigenze delle autoscuole stesse e dei candidati".

Dalla lettera si evince che le porte non sono affatto chiuse alla possibile attivazione di aule esterne, però, oltre alla convinzione dell'Amministrazione, per andare avanti serve la convinzione e la partecipazione dei secondi attori del processo: gli operatori stessi.



Con la presente chiedo se si possono avere maggiori informazioni sul decreto degli Insegnanti e Istruttori. **Mario B., Varese**

Il Decreto su programmi ed esami per acquisire il titolo di Insegnanti e Istruttori, rigettato dal Consiglio di Stato nella prima presentazione, è stato ripresentato in altra forma e ora attende la firma del Ministro. Tuttavia, l'attenzione attualmente è rivolta al Decreto attuativo della Legge 214/2008 che introduce la formazione accelerata della CQC. Il tutto dovrebbe essere approvato ormai entro poche settimane.

La scheda di trasporto è ora obbligatoria

Quest'estate gli autotrasportatori professionali hanno avuto una bella sorpresa: quella di avere adesso anche l'obbligo della scheda di trasporto. I quiz dell'esame per l'accesso alla professione dell'autotrasportatore merci ancora non ne parlano, ma potrebbero essere modificati a breve. La novità infatti è di quelle importanti.



▶ La normativa

Il decreto legislativo 22.12.2008 n. 214 aveva introdotto nel decreto legislativo 285/2005 ("Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto") l'art. 7 bis, che istituiva la "scheda di trasporto". Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009 n. 554 ha dato pratica attuazione a tale articolo, stabilendo in concreto i contenuti di questo documento.

Analizziamolo insieme, con l'aiuto della circolare di chiarimento del Ministero dell'Interno del 17 luglio 2009.



Cos'è la scheda di trasporto

Si tratta di un documento di "tracciabilità della merce" in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto.

In altre parole permette alle autorità di controllo di individuare più velocemente le responsabilità nei confronti di vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci.

Il fine ultimo è chiaro: si vogliono conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto merci conto terzi.

A differenza del DDT (documento di trasporto), ha in più l'obbligo di riportare i dati del caricatore e del proprietario delle merci oggetto del trasporto. Se il nome del proprietario non è conosciuto, il committente è tenuto ad annotare nello spazio destinato a "eventuali dichiarazioni" le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.

La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente e deve essere conservata dal vettore a bordo del veicolo adibito al trasporto.

I trasporti di merci a collettame (cioè in gruppi di colli con destinazioni diverse) sono esentati dall'obbligo di questo documento.

SCHEDA DI TRASPORTO <small>(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7 bis D.lgs. 286/2005)</small>	
A - dati del vettore	
Denominazione	
Indirizzo e sede	
Partita IVA	
Numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori c/1	
B - dati del committente	
Denominazione	
Indirizzo e sede	
Partita IVA	
C - dati del caricatore	
Denominazione	
Indirizzo e sede	
Partita IVA	
D - dati del proprietario della merce	
Denominazione	
Indirizzo e sede	
Partita IVA	
Eventuali dichiarazioni (quando non è possibile indicare la figura del proprietario)	
E - dati della merce trasportata	
Tipologia (es. sabbia, mattoni, legname, ecc), se confezionata imballaggi e contenitori (es. fusti di acciaio, etc)	
Quantità espressa in colli o altri imballaggi con indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo o in alternativa il peso complessivo in Kg	
Luogo di carico e scarico	
Osservazioni varie (da compilare a cura del vettore in caso di verificato variazioni rispetto alle indicazioni originali, es. variazione luogo di scarico, variazioni tipi e quantità merce, etc.)	
Eventuali istruzioni (riportare istruzioni fornite da committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore)	
Luogo e data di compilazione	
Dati compilatore (indicare chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente)	
Firma	

Scheda di trasporto – fac-simile

Dati obbligatori:



- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore
- numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario

Fino al 9 settembre patenti di categoria C – CE e CQC MERCI. Dal 10 settembre la svolta.



Al 9 settembre 2009 chi c'è c'è.

Il conseguimento in tutta fretta della patente di categoria C, per ottenere con procedura amministrativa (per documentazione) la CQC Merci, rimarrà un ricordo. Scaduto il termine, dal 10 settembre è necessario affrontare il nuovo impegno: la formazione ordinaria o, appena sarà divulgato il decreto attuativo che stiamo tutti aspettando, la formazione accelerata... con tutti i suoi dubbi, i suoi problemi, le sue grandi novità.

Solo il tempo potrà darci delle risposte più soddisfacenti.

Attivazione dei corsi CQC I punti chiave

Nulla osta per svolgere i corsi:

le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi devono ottenere il nulla osta da parte del SIIT competente per territorio (ora DGT: Direzione Generale Territoriale), secondo la disciplina di cui all'art. 2 del D.M. 7 febbraio 2007. In merito serve presentare la documentazione completa composta dalla specifica richiesta accompagnata da ben 10 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La documentazione è disponibile presso gli UMC. In caso di difficoltà i consulenti commerciali Sida sono in grado di fornire i moduli necessari. Le autoscuole che aderiscono a un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione stesso. L'allievo potrà esercitarsi sui veicoli del centro di istruzione solo se iscritto nel registro del centro stesso (si veda la circ. prot. 0049984 del 18 maggio 2009 pubblicata sul nostro sito).

Materiale per le lezioni teoriche:

come quello per le patenti delle categorie superiori, ma può essere completamente sostituito con supporti audiovisivi o multimediali riconosciuti.

Veicoli:

come quelli per le patenti delle categorie superiori più un rimorchio combinato all'autobus avente massa limite pari o superiore a 1.250 Kg. di larghezza pari o superiore a 2,40 metri

capace di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri.

Docenti:

insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni – Medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro – Esperto in



materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale gli insegnanti di teoria che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione,

sia per l'autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

Obbligo comunicazione avvio corso:

l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistico o l'ente di formazione hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla DGT tre giorni prima dell'avvio di ogni corso:

- data di inizio e di termine del corso;
- giorni e orari delle lezioni;
- responsabile del corso;
- elenco dei partecipanti.

Obbligo di registrazione delle presenze:

in conformità all'Allegato 3 del D.M. 07/02/2007 è necessario attivare il registro di iscrizione dei candidati, il registro delle frequenze per la parte teorica e il registro di frequenze della parte pratica dei corsi di formazione iniziale.

In caso di corsi di recupero punti serve inoltre lo specifico registro di iscrizione e il registro delle frequenze. Ben 5 registri disponibili in affiancamento a tutto il materiale didattico di Sida.

Assenze consentite:

nel corso di 280 ore sono consentite, senza obbligo di recupero, fino a 28 ore di assenza (di cui non più di 10 ore relative agli argomenti specialistici parte merci o persone). Le assenze per un numero superiore

a 28 ed inferiore a 56 ore devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso. L'allievo assente per un numero di ore superiore a 56 deve ripetere l'intero corso. Non è stato ancora chiarito da nessuna comunicazione ufficiale, ma si presume che con l'entrata a regime della formazione accelerata di 140 ore la gestione delle ore di assenza seguirà una logica speculare (saranno dimezzate).

E' invece sempre obbligatoria la frequenza alle 20 ore (10 ore con la formazione accelerata) di esercitazione di guida.

Il D.M. 07/02/2007 impone il recupero integrale delle ore di assenza, ma il Ministero ha già fatto sapere che provvederà a modificarlo in alcuni punti (si veda la circ. prot. 0049991 del 18 maggio 2009 pubblicata sul nostro sito).

Lezioni di recupero:

le date di recupero delle lezioni sia teoriche che pratiche devono essere comunicate all'Ufficio Motorizzazione civile competente entro il primo giorno lavorativo successivo alla fine del corso ordinario. Tutte le lezioni di recupero devono aver luogo entro un mese dalla fine del corso ordinario.

Attività ispettiva:

l'attività ispettiva può essere svolta da funzionari della Motorizzazione civile o demandata agli organi di polizia.



Sanzioni in caso di irregolarità:

sospensione da 15 giorni a 3 mesi del nulla osta o autorizzazione. In caso di reiterazione delle irregolarità è possibile la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione. In caso di irregolarità degli allievi: cancellazione dal registro delle iscrizioni.

Altre informazioni utili

Il Decreto Legislativo n. 214 del 22 Dicembre 2008 modifica e integra il Decreto Legislativo 286 del 21 novembre 2005. Introduce di fatto la formazione accelerata dimezzando le ore di formazione sia teoriche che pratiche, seppur con limitazioni per i soggetti inferiori ai 21 anni se alla guida di veicoli per il trasporto merci e per i soggetti inferiori a 23 anni se alla guida di veicoli per il trasporto persone. Introduce la possibilità di utilizzo del simulatore di alta qualità (uno specifico D.M. dovrà dettare le specifiche tecniche e gli standard di qualità).




Carta di qualificazione del conducente

Un prodotto per rendere semplice una materia nuova e impegnativa


Software CQC



Semplificato per trasmettere le informazioni al candidato



Manuale da consultare al momento opportuno



Editoria



**4 volumi:
un'offerta completa
per aggiornarsi...
per insegnare...
per essere interessanti con i candidati...**

- 1 volume per la parte Generale (primo esame)
- 1 volume per la parte Merci
- 1 volume per la parte Persone
- 1 volume unico per gli insegnanti



Modifiche al codice stradale, eccole qui



La recente legge sulla sicurezza varata da Maroni alla vigilia delle vacanze estive sconvolge alcuni importanti articoli del Codice della strada. La patente, ancora una volta, si rivela un “bene” importante su cui fare leva.

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 (G.U. n. 170 del 24/07/2009) è assunta agli onori della cronaca per avere legittimato la realizzazione delle “ronde” di privati cittadini, di cui la Lega parlava da tempo. In realtà la legge è molto più ampia e parla di moltissime cose, di clandestini e mafiosi, di furbi e pirati della strada, di minorenni scaltri e bambini sfruttati.

Contiene nuove procedure per gestire gli immigrati, limitando gli ingressi dovuti a

ricongiungimenti familiari o tramite i cosiddetti “matrimoni di comodo” e introduce nuove disposizioni per contrastare la criminalità organizzata. Inasprisce i provvedimenti contro i dipendenti pubblici che si rendono corresponsabili di qualche irregolarità e obbliga le imprese a denunciare i tentativi di estorsione, pena l'esclusione dalle gare di appalti pubblici. Non è questa la sede per esaminare la legge nella sua complessità e per questo ci

limiteremo ad analizzare solo i punti salienti che hanno fatto cambiare faccia al Codice della strada.

Ci sono molti concetti nuovi e importanti che tutti i docenti di scuola guida dovrebbero sapere e trasmettere ai loro allievi. C'è da scommettere che i nuovi quiz sulla patente conterranno queste novità (si presume pronti tra giugno e settembre 2010). Buona lettura e buon aggiornamento.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

(Legge 15/7/2009 n. 94 art. 3 - S.O. 24/7/2009 n. 128)

Multa di 500 € per chi gettando oggetti dal veicolo sporca la strada

Viene introdotto il nuovo art. 34-bis, rubricato “Decoro delle strade”: «Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».



Sotto l'effetto di alcol o droga: raddoppia la sospensione se il veicolo non può essere confiscato

All'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».

All'articolo 187, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186».

Confisca del veicolo per chi circola con l'assicurazione falsa

Dopo il comma 4 dell'articolo 193 è aggiunto il seguente: 4-bis. «Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice».



Circolari e Decreti

modifiche al CdS

Il CIG rientra nel sistema della patente a punti (nuovo art. 219-bis)

Viene introdotto il nuovo art. 219-bis, rubricato "Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida": «*Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.*

2. *Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.* 3. *Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.* (Per un errore di coordinamento il comma 3 non può trovare applicazione, in quanto non esiste il comma 1-ter dell'art. 128).

Dal 30 settembre 2009 il medico di famiglia non può più rilasciare il certificato per il CIG

All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «*Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)*» sono sostituite dalle seguenti: «*Fino alla data del 30 settembre 2009*».



Più soldi per finanziare le campagne anti-alcol e anti-droga

All'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. *Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti*»; c) il comma 4 è abrogato».



Alcool e stupefacenti di notte? Le sanzioni aumentano di 1/3

Quando il reato per guida sotto effetto di alcool o sostanze psicotrope è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, le ammende aumentano da un terzo alla metà. I soldi in più serviranno per finanziare campagne di prevenzione e corsi di sicurezza stradale.

a) all'articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti: «2-sexies. *L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.* 2-septies. *Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.* 2-octies. *Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni*»;

b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. *L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies*».



Di notte la multa è sempre più salata

Aumentano di un terzo anche le sanzioni per: eccesso di velocità, mancata precedenza, inosservanza della luce rossa del semaforo, non rispettare la distanza di sicurezza, non mettere la freccia, comportamenti scorretti in autostrada, irregolarità su veicoli non muniti di cronotachigrafo.

c) all'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni»; d) all'articolo 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo».



Nessuna patente per i delinquenti

Viene interamente riscritto l'art. 120, rubricato "Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116". In pratica, i requisiti morali devono essere verificati prima del rilascio della patente di guida. Per verificarli occorre che le banche dati dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti siano tra loro adeguatamente compatibili in modo da consentire lo scambio delle informazioni, e per farlo occorrono ancora 6 mesi di tempo.


«Art. 120. 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000»; b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida».



Sida CD QUIZ CASA



L'amore
e'...
fare i quiz
insieme!



Vantaggi per l'autoscuola:

- alto contenuto professionale
- può essere venduto facilmente al candidato
- l'autoscuola può verificare anche on line le esercitazioni del candidato
- le esercitazioni a casa sono cumulabili al lavoro svolto in autoscuola

Vantaggi per il candidato:

- semplice da usare
- gradevole nella grafica e nel supporto cartaceo
- l'uso di internet è facoltativo e limitato alla registrazione e all'invio dei risultati all'autoscuola
- sempre pronto all'uso perchè non c'è bisogno di collegarsi a internet per le esercitazioni

CD e DVD per le esercitazioni a casa dei candidati

Ideale per la preparazione dei candidati italiani e stranieri all'esame informatizzato.
Semplice da usare: attivazione istantanea via internet, telefonica multilingue o SMS

Prodotti di comunicazione telematica:

Le Novità



Connettività VPN

Elimina i costi della linea ISDN, garantisce la sicurezza dei dati trasmessi e permette il collegamento:

- * Verso D.T.T.
- * Verso canale ACI

Fidejussioni o Polizza STA

Studiata per i piccoli e medi studi di consulenza - a partire da 150 € per la prima fascia di affidamento

Visure PRA

Per effettuare le ispezioni giuridiche (interrogazioni) verso gli archivi dati dell'ACI con il solo inserimento della targa del veicolo interessato

Il polo telematico al completo!

Nuovo Tutto Prenota Millennium

I clienti di SIDA Tutto Prenota potranno utilizzare a breve la nuova versione.

Oltre alle tradizionali e ormai consolidate funzioni di "Prenota fogli rosa" e "Prenota motorizzazione", gli utenti professionali (autoscuole e agenzie) clienti SIDA si possono avvalere dei nuovi servizi di Polo Telematico SIDA, lato DTT.

E' già attivo anche l'accesso ai servizi telematici lato ACI (STA Cooperante, Visure e Copernico) per consentire, a chi sceglie il Polo Telematico SIDA, la piena e completa operatività a costi veramente vantaggiosi.

Per informazioni su funzionalità e costi di Tutto Prenota è possibile rivolgersi al Consulente SIDA di riferimento.


In più, per tutti gli enti che operano nell'area Direzione Generale Territoriale Nord Ovest, è disponibile l'accesso a Fastwork e alla nuova procedura PPAP per attivare i corsi di recupero punti.

Numeri e recapiti dei Consulenti SIDA sono pubblicati nell'ultima pagina di questo trimestrale e sul sito www.patente.it



Ministero dei Trasporti: l'E-government ritarda ma non si arresta

Il Direttore Generale Arch. Vitelli prima ha imposto agli esaminatori l'obbligo di dotarsi di smart-card (*circ. 20 marzo 2009*), dopo ha rinnovato loro l'invito ad inserire direttamente gli esiti dell'esame di guida.



Circolare 18 Maggio 2009

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 0049563/RU
Roma, 18 maggio 2009

OGGETTO:
Adeguamento della procedura informatica per la gestione degli esiti degli esami di guida delle patenti inferiori.

Si comunica che sta per essere completato l'adeguamento delle procedure informatiche per la gestione degli esiti degli esami di guida delle patenti di categoria inferiore che richiederà l'utilizzo della smart card, già in uso agli esaminatori per lo svolgimento degli esami di teoria. Tale adeguamento renderà ancora più affidabile l'inserimento degli esiti della seduta di esame di guida, vincolando l'inserimento dell'esito stesso all'esaminatore preposto alla seduta di guida.

Le difficoltà operative di questi giorni e l'impossibilità, con le nuove procedure, di inserire gli esiti degli esami di guida da postazioni di lavoro prive di lettore di smart card, rendono comunque opportuno il differimento della data di attivazione di tale procedura. Dal 1° settembre 2009 saranno pertanto rese disponibili tali procedure, garantendo così un tempo congruo agli uffici in indirizzo, per l'acquisizione dei lettori di smart card per le finalità sopra riportate. Si ribadisce pertanto che da tale data sarà obbligatorio inserire l'esito degli esami di guida per le patenti inferiori utilizzando la smart card.

I lettori di smart card, installati su pc diversi da quelli previsti per le aule informatizzate, dovranno essere compatibili con le specifiche di seguito riportate ... (omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli

Le grandi novità

**Alcuni titolari di autoscuola ci richiedono da tempo un manuale per le categorie A e B con le risposte vere...
... lo abbiamo realizzato!!!**

**La semplicità del manuale tradizionale
+
la completezza dei quiz ministeriali**



7. Segnali di indicazione: il parte

7.1.1 Segnali di uso comune

7.1.1.1 Segnali di uso comune (art. 39 CDS, art. 128 Reg.)

Indicano come usare le segnaie comuni. Presentano tre gruppi di segnaie: cartelli di segnaie comuni, segnaie di segnaie comuni, segnaie di segnaie comuni.

7.1.2.1 Una corsia

Indica la presenza di una corsia di marcia a senso unico o di una corsia di marcia a senso unico con corsia di sorpasso.

7.1.3 Una corsia

Indica la presenza di una corsia di marcia a senso unico o di una corsia di marcia a senso unico con corsia di sorpasso.

7.1.4 Una corsia

Indica la presenza di una corsia di marcia a senso unico o di una corsia di marcia a senso unico con corsia di sorpasso.

8. Segnali di indicazione: il parte

8.25 Placca indicativa della strada

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

8.26 Tormenta

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

8.26 Numero del tornante

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

7. Segnali di indicazione: il parte

7.4.5 Segnale di corsia chiusa

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

7.4.6 Passaggio obbligatorio per veicoli operativi

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

7.6.1 Mezzi di delimitazione dei cantieri stradali

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

21. Veicoli: motore, impianto, consumi, Spie e sistemi

21.15 Comando del tergicristallo

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

21.16 Comando dei fari lavavetro

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

21.17 Comando dell'avvisatore acustico (clacson)

Indica la presenza di una strada di categoria inferiore.

ad ogni paragrafo del manuale è associato l'elenco di tutte le risposte vere del listato ministeriale


dell'autunno SIDA

... e allora dico a te, lettore, il quale la Natura volge a quest'arte, se vogli avere vera notizia delle forme delle cose, comincerai alle particule di quelle, e non andare alla seconda, se prima non hai bene nella memoria e nella pratica la prima...
(Leonardo Da Vinci)

Consulente ADR

AGGIORNATO
ALL'ADR 2009

Autore: Amoroso Ing. Paolo



33
1088

Software e supporto cartaceo sempre perfettamente allineati per agevolare il lavoro del docente e acquisire l'apprezzamento e la fiducia del candidato

Nel perfetto ... stile Sida!

I punti del “patentino” (CIGC) non sempre possono essere decurtati: vi spieghiamo perché



Nonostante la recente legge 15 luglio 2009 n. 94 (G.U. n. 170 del 24/07/2009) abbia esteso la disciplina della patente a punti anche al CIGC, di fatto tale disposizione non trova

facile applicazione se il conducente di ciclomotore o di motociclo è un minore; infatti, ai sensi del comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il minore degli anni 18 non può essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità, quindi egli non risponde né dell'infrazione (il verbale in genere viene contestato e notificato al genitore, quale effettivo trasgressore), né dell'eventuale conseguente taglio dei punti. Inoltre, la Corte Costituzionale con la sen-

tenza n. 27 del 24/01/2005 ha stabilito che le sanzioni e le misure cautelari amministrative, di carattere schiettamente personale, non possono essere poste a carico di un soggetto, prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa; in altri termini, neppure il genitore perde punti dalla sua patente per l'infrazione commessa dal figlio minore, in quanto alcune sanzioni, come la decurtazione dei punti, sono strettamente personali e per essere poste a carico di un soggetto diverso è necessario che questi partecipi materialmente alla violazione.

Infine, è lo stesso articolo 126-bis del Codice della strada a chiarirlo: la sottrazione dei punti avviene soltanto nei confronti del “conducente, quale responsabile della violazione”; ne consegue che non si può

applicare la decurtazione dei punti nei confronti di chi non è responsabile della violazione (cioè del minore) e neanche di chi, pur essendo responsabile dell'illecito (il genitore o la persona che risponde per la condotta del minore), non sia il conducente del veicolo all'atto della commessa violazione. In conclusione, al minore in possesso del CIGC o della patente A1 non possono essere decurtati i punti dal suo titolo abilitativo, mentre al maggiorenne munito del CIGC possono essere defalcati i punti dal “patentino”.



Impossibilità ad avviare subito i corsi di

recupero punti CIGC

L'8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, con cui si è introdotto nel Codice della strada l'art. 219-bis. Il primo comma del novello articolo estende la disciplina della patente a punti anche al Certificato di Idoneità per la Guida dei Ciclomotori (CIGC) e al riguardo va segnalato che, affinché il nuovo impianto possa funzionare a pieno regime, sarà necessaria l'emanazione di un apposito decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (purtroppo non previsto espressamente dalla norma primaria), con il quale dovranno essere stabilite le modalità per la realizzazione dei corsi di recupero dei punti (criteri per il rilascio dell'autorizzazione, programmi e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento) e l'adeguamento del sistema informativo (presso il CED del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici) per la gestione delle decurtazioni. Ciò premesso, vi è da dire che non essendo stato predisposto in tempo un apposito decreto attuativo che renda di fatto

possibile l'avvio dei corsi di recupero presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati, in assenza dell'istituzione dei relativi corsi di recupero, tutti i punti che vengono decurtati ai possessori del CIGC potrebbero essere considerati illegittimi, anche alla luce della sentenza n. 20564/2008 della Suprema Corte di Cassazione che, chiamata ad esprimersi su un caso analogo, ha stabilito che i punti della patente non possono essere tolti se nel Comune di residenza dell'automobilista non sono stati ancora istituiti i relativi corsi di recupero.

PROMOZIONE LIBRI ADR

OLTRE IL 50% DI SCONTO!!!

a prezzo di costo!!!



fino ad esaurimento delle scorte di magazzino

Manuale ADR

costo in promozione € 3 (iva compresa)
al posto di € 6,50

Quiz ADR

costo in promozione € 5 (iva compresa)
al posto di € 10,50



Se interessati alla promozione è possibile richiedere una campionatura dei testi.

Siamo disponibili al numero 0332/511550, e-mail: amministrazione@patente.it o attraverso i consulenti commerciali Sida

Ad Autosoft Multimedia il "Premio Speciale" del lavoro



da sinistra: **Bruno Amoroso**, presidente della Camera di Commercio di Varese; **Daniele Filippi**, presidente di Autosoft Multimedia srl; **Roberto Maroni**, Ministro dell'Interno.

Autosoft Multimedia, produttrice di tutti i prodotti **SIDA**, è stata protagonista di una giornata tutta dedicata all'imprenditoria varesina di eccellenza. Lo scorso 20 giugno a Malpensafiere, alla presenza del ministro Maroni, si è svolta la consegna dei premi al lavoro da parte della Camera di Commercio Varesina, con i rappresentanti della nostra azienda seduti in prima fila. Il presidente e amministratore delegato di Autosoft Multimedia, Daniele Filippi, si è visto consegnare direttamente dalle mani del

Ministro Roberto "Bobo" Maroni il **Premio Speciale Capitale Professionale** per avere dimostrato di credere nei giovani e di dare loro fiducia.

Autosoft Multimedia è infatti da molti anni attiva sul territorio con iniziative in materia di alternanza scuola - lavoro, ed ha ormai instaurato un canale diretto con le Università e gli Istituti del territorio al fine di conoscere, e di farsi conoscere, tra gli studenti e gli informatici più brillanti. Tra le 66 mila imprese iscritte al Registro

della Camera di Commercio, Autosoft Multimedia sta emergendo per i caratteri fortemente innovativi della sua attività, per l'uso creativo ed originale delle nuove tecnologie, per il suo "fare impresa" con entusiasmo, passione ed energia.

L'assegnazione di un premio così importante, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, ci rende orgogliosi e fiduciosi nel futuro – proprio così come dovrebbero essere tutti i giovani, malgrado i problemi e gli ostacoli temporanei.

SIDA
Sistema Interattivo
Didattico Autoscuole

Carta Europea della Sicurezza Stradale



I problemi legati alla sicurezza stradale sono molti, e li riscontriamo quotidianamente sia in ambito lavorativo sia in ambito privato. Sottoscrivere la Carta Europea della Sicurezza Stradale significa assumersi un impegno concreto per cercare di risolvere questi problemi.

Come azienda al servizio dell'autoscuola, che è poi la principale responsabile della formazione corretta dei conducenti dei veicoli stradali, abbiamo sottoscritto anche noi questa Carta e abbiamo in pratica assunto degli impegni molto concreti e molto precisi per cercare di migliorare la situazione.

Sotto l'egida della Commissione Europea, alla quale daremo conto del nostro operato, abbiamo intenzione di continuare a distribuire gratuitamente alle autoscuole questa pubblicazione fornendo, di volta in volta, utili informazioni ai docenti affinché possano aggiornare i loro candidati sulle ultime norme di legge e affinché possano sensibilizzarli sulla necessità di un loro corretto comportamento alla guida.

25 000
VITE DA SALVARE
Carta europea della sicurezza stradale



- Info Data** - Dal Zotto Giuseppe
uff. 0424/500216
giuseppe@infodataweb.com
- Bea Logic** - Lenna Francesco
uff. 042/72104
francesco.lenna@lenna.it
- SIE srl** - Gentile Gaetano
uff. 051/4076142 cell. 349/5758912
ggentile@sie.it



La sede Sida AutoSoft Multimedia srl



Piscitello Rosanna
cell. 335/5755379
r.piscitello@patente.it

Tecnoall - Paba Davide
cell. 339/2836201
info@tecnoall.it

GLO.BU.S - Bruni Federico
uff. 055/242846
info@globusnet.it

Moroni Matteo
cell. 335/5755378
m.moroni@patente.it

Ethere - Ferdinando Pavesi
uff. 0881/724849 cell. 338/3265111
info@ethere.it

Softown - Marseglia Francesco
uff. 0823/846398
www.softown.it - info@softown.it

Tecnoservice - Albano Corrado
uff. 099/4792052 cell. 347/5002029
bremal@tin.it

Mc Office - Capparone Marco
uff. 081/7576475 cell. 349/2246033
mcoffice.sida@virgilio.it

Studio Sat - Satolli Renato
uff. 070/2343719 cell 333/2516330
satollirenato@tiscali.it

M&G Informatica - Maiorana Marco
uff. 095/221838 - 095/7335632 cell. 320/6248004
info@mginformatica.biz
Numero verde gratuito: 800 910 543

La nostra rete di assistenza e consulenza IN TUTTA ITALIA